


Giunta Regionale Direzione Generale Attività Produttive,,Ricerca e Innovazione U.O Competitività Imprenditorialità e Accesso al Credito

P.zza Città di Lombardia, 1 20124 Milano tel 02 6765.5744 fax 02 6765.8333

www.regione.lombardia.if



NOTA ESPLICATIVA ALLA L. 10/2013

A seguito delle osservazioni pervenute dalle diverse Associazioni di categoria circa l'interpretazione della legge n. 10/2013, e in particolare dell'art 4 "Responsabile dell'attività", si evidenzia quanto segue:

con riferimento al profilo **dell'operatore economico** e della rilevanza rispetto all'**attività di panificatore** si rileva che ai sensi dell'art. 4 comma 3, l'individuazione di un responsabile deve avvenire per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione.

La norma appare essere precisa e dettagliata nel legare la presenza del responsabile ai luoghi di produzione, siano essi panifici o laboratori o impianti senza però distinguere se il ciclo di produzione debba intendersi completo o anche parziale.

Pertanto, secondo un'interpretazione letterale, il responsabile deve essere individuato in ogni locale in cui vi sia una produzione di pane, in ciclo completo o parziale o in più cicli diversi seppur in capo alla medesima persona giuridica; secondo tale esplicito dettato normativo, pare quindi essere esclusa da questo obbligo solo la mera commercializzazione.

Sempre con riferimento a tale requisito anche nel caso di ditta individuale (dove il responsabile potrebbe ben coincidere con il titolare) è obbligatoria la comunicazione al SUAP del nominativo del RT ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.

Per quanto sopra premesso, la comunicazione del nominativo del RT per le attività già in essere da effettuarsi entro il **25 maggio** (180 gg dall'entrata in vigore della presente legge) dovrà essere inviata al SUAP se non è stato indicato il responsabile dell'attività produttiva in sede di presentazione della d.i.a./ s.c.i.a. ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 248/2006 (si segnala tuttavia che in assenza di comunicazione ai sensi dell'art. 11 comma 1 L.R. n.10/2013, non sono previste sanzioni da applicare).

Nel caso in cui il nominativo fosse stato comunicato, non è necessario segnalare nuovamente il Responsabile dell'attività produttiva, salvo l'ipotesi di intervenuta modifica non comunicata.

Qualora sussistano più localizzazioni, è necessario procedere alla comunicazione dei nominativi dei diversi responsabili per ogni singola unità locale.

La comunicazione trasmessa direttamente al SUAP o all'Agenzia per le Imprese (accreditate dal MISE), dovrà essere da questi ultimi inoltrata esclusivamente attraverso comunicazione non comporta il pagamento di bolli e diritti per l'impresa). di competenza

E' comunque compito del SUAP trasmettere alle CCIAA, i nominativi dei Responsabili Tecnici già comunicati in sede di presentazione dia/scia ai sensi dell'art. 4 comma 2 L. 248/2006. La comunicazione, correttamente inviata secondo le modalità sopra indicate, sarà resa disponibile nel "fascicolo

Nel caso di nuove attività, quando nella SCIA non viene indicato il nominativo del RT, la stessa è da ritenersi incompleta e al SUAP non rimane che sollecitare l'integrazione, in quanto non sono previste sanzioni per la mancata comunicazione del Responsabile Tecnico.

II dirigente

Paola Negroni Took Vefe